

l'Autorità ha notevolmente semplificato la modulistica.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che i soggetti che avvieranno l'attività dopo l'entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start-up prima di richiedere l'autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrano nel campo di applicazione del regolamento stesso.

Articolo 4 (Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero, un soggetto pone la questione dell'esistenza di casi di legittimazione senza atto autorizzatorio. Rileva, inoltre, la mancanza di riferimenti sulle modalità di verifica del requisito della "reciprocità", con il rischio che la norma possa impedire alla maggior parte dei fornitori di servizi di media esterni allo Spazio economico europeo (SEE) di ottenere l'autorizzazione ed infine la difficile applicabilità della norma.

Un soggetto propone, inoltre, di chiarire se il soggetto stabilito nello SEE, legittimato a fornire i servizi in questione nel proprio paese di origine, abbia bisogno di autorizzazione. In caso contrario, chiede di specificare quale sia il regime di responsabilità e il conseguente presidio sanzionatorio. Lo stesso ritiene altresì particolarmente onerosa la norma per la fornitura dei servizi per gli operatori esterni allo SEE, poiché non sono indicati i parametri e le modalità per una verifica della "reciprocità"; in mancanza di reciprocità la norma impedisce alla maggior parte dei fornitori dei servizi di media esterni allo SEE di ottenere l'autorizzazione. Inoltre, la norma è di difficile attuazione, in quanto implica un costante monitoraggio della rete e l'applicazione di eventuali sanzioni a soggetti non stabiliti nello SEE.

Un altro soggetto propone, invece, di prevedere una forma di dichiarazione di inizio attività semplificata, nonché prevedere il pagamento di una contribuzione ridotta.

Per quanto riguarda l'iscrizione al ROC, da adempiere da parte dei fornitori di servizi di media già autorizzati in uno Stato dell'Unione europea, alcuni operatori rappresentano la censurabilità sotto il profilo delle libertà sancite dal Trattato dell'UE e l'eccessivo onere.

Osservazioni dell'Autorità

In accoglimento della richiesta da più parti rappresentata di rendere più semplice il regime per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero, l'Autorità ha ritenuto opportuno eliminare la previsione di iscrizione ad una apposita sezione del Registro degli operatori di comunicazione, in quanto comporterebbe un onere eccessivo. Inoltre, appare pregevole la previsione di esonerare

